

UNITÀ	D'OFFERTA	SOCIOSANITARIA	CURE	INTERMEDIE	(EX
RESIDENZIALITÀ	POST	ACUTA)	PER	L'ANNO	2025

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS con
sede legale nel Comune di VARESE (VA) in Viale Borri n. 133, CF 00404960122 / P.
IVA 00404960122, nella persona del Dott. CARLO NICORA, nato a VARESE (VA) il
06/10/1958 C.F. NCRCL58R06L682E, in qualità di soggetto munito di potere di
rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria Cure Intermedie EX Post
Acute denominata FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS - Post
acuzie - 322000697.

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie.

- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta.

- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 123 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi.

	- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544,	
	pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili	
	professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;	
	PREMESSO inoltre che la stipula del protocollo negoziale è subordinata al rispetto	
	delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1. Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo	
	negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di	
	prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della	
	unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale,	
	secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015	
	e dai relativi aggiornamenti.	
	Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15	
	all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal	
	sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione	
	del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di	
	erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia	
	per quelle private convenzionate.	
	Articolo 2. Posti messi a disposizione	
	L'ente gestore mette a disposizione n. 6 posti letto di cure intermedie (ex	
	residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto autorizzati con delibera dell'ASL	
	della Provincia di Varese n. 410 del 21/08/2014.	
	Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES 322000697.	
	Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore	
	2	

	Il soggetto gestore:	
	a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli	
	adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti	
	gestori;	
	b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio	
	2014 n. 6544;	
	c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando	
	che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le	
	condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;	
	d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali	
	aggiornamenti;	
	e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico	
	dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali	
	aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);	
	f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni	
	aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività	
	le variazioni che dovessero intervenire;	
	g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni,	
	osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione	
	Lombardia;	
	h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza	
	dalle disposizioni nazionali e regionali;	
	i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e	
	sicurezza sul lavoro;	
	j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale	
	3	

	(ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire	
	processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare	
	l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;	
	k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con	
	preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza	
	per tale periodo;	
	l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di	
	pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e	
	sociosanitario regionale;	
	m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di	
	consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del	
	servizio per esaurimento del budget;	
	n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità	
	produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento	
	epidemico.	
	Articolo 4. Obblighi della ATS	
	La ATS:	
	- riconosce al soggetto gestore la tariffa di € 123 giornalieri comprensiva di tutti i	
	servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con	
	riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei	
	flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;	
	- L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget,	
	considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente,	
	aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.	
	4	

	Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget	
	definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre	
	vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel	
	primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a congruare l'eventuale	
	differenza negativa sulle mensilità già erogate.	
	L'ATS garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni	
	dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di	
	rendicontazione delle prestazioni erogate.	
	L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base	
	dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o	
	dovute solo in parte. A tale riguardo Il soggetto gestore si impegna a emettere	
	mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale.	
	Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica	
	quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e	
	s.m.i;	
	- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sull'appropriatezza delle	
	prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella	
	documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni	
	vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del	
	presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle	
	clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può	
	applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le	
	ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di	
	reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del	
	budget.	
	5	

	Articolo 5. Budget di risorse	
	Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di €	
	250.029,00 e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal	
	01/01/2025 al 31/12/2025.	
	Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore	
	remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.	
	Articolo 6. Durata del protocollo negoziale	
	Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025 ed è prorogato	
	sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti	
	economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo)	
	sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo	
	negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
	massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del	
	budget dell'anno precedente.	
	Articolo 7. Controversie	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla	
	applicazione del presente protocollo è competente il Foro corrispondente alla sede	
	legale dell'ATS.	
	Articolo 8. Risoluzione	
	La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il	
	presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi	
	inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale	
	diffida.	
	Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali	
	Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato	
	6	

	o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere	
	formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei	
	termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.	
	Articolo 10. Clausola risolutiva espressa	
	Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora	
	dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore,	
	successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs.	
	159/2011 dai relativi aggiornamenti.	
	Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale	
	Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad	
	oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore	
	nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo,	
	cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione	
	o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della	
	persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della	
	trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o	
	viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS.	
	Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto	
	nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
	stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro	
	in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.	
	Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto	
	subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei	
	termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.	
	Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:	
	7	

	- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento	
	dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il	
	documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico	
	del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell'attestazione del pagamento di	
	imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023 all'atto della	
	sottoscrizione del presente protocollo negoziale;	
	- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati	
	indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del 36/2023 e successive modifiche ed	
	integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti	
	dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.	
	P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo	
	di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto	
	della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.	
	Articolo 12. Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle	
	disposizioni del Codice Civile.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
	ATS DELL'INSUBRIA	Ente Gestore
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Dott. Salvatore Gioia	(o suo delegato)
		Dott. CARLO NICORA
	Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ex art. 17 del DLgs. 4.12.1997 n.	
	460 , in regime agevolato per art. 104 del D.lgs. 117/2017	
	8	